

N. R.G. 2304/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2304/2018

tra

CAROLINA BARCELLONA

RICORRENTE

e

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS -

RESISTENTE

Oggi **20 ottobre 2020**, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:

Per CAROLINA BARCELLONA l'avv. MEDICI VINCENZO

Per ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS - l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA

È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. ssa Basta Maria e Stefania Mesoraca

Parte ricorrente si riporta al ricorso ed alle conclusioni rassegnate nonché alle note conclusive. Da atto che è contraddittoria la difesa dell'istituto, che sostiene la mancanza dello stato di bisogno, atteso che la prestazione di cui è causa è stata riconosciuta alla ricorrente, pur in misura ridotta.

Parte resistente si riporta alla memoria evidenziando che non spetta la differenza economica reclamata nel presente giudizio per l'insussistenza dei requisiti indicati.

Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.

Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. **2304/2018** promossa da:

CAROLINA BARCELLONA (C.F. BRCCLN50R42D122D), con il patrocinio dell'avv. MEDICI VINCENZO, elettivamente domiciliato in Via XXV Aprile 88900 CROTONE ITALIA presso il difensore avv. MEDICI VINCENZO

PARTE RICORRENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS - (C.F. 02121151001), con il patrocinio dell'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA, elettivamente domiciliato in VIA G.DELEDDA, 1 88900 CROTONE presso Avvocatura Inps

PARTE RESISTENTE

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso iscritto in data 10.10.2018 la ricorrente, avendo presentato domanda di assegno sociale in data 4.5.2016 in seguito a separazione consensuale del 18.9.2015, rigettata il 9.5.2016 per mancata trasmissione della sentenza di separazione consensuale e, successivamente, accolta con provvedimento del 17.2.2017 con decorrenza dal 1.6.2016 per la somma mensile di € 45,61, avendo ripresentato istanza di ricostruzione reddituale in data 6.4.2017, rigettata per insufficienza della documentazione trasmessa a supporto della ricostruzione reddituale con provvedimento del 22.5.2018, chiedeva dichiararne la nullità e, nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'assegno sociale nella misura di € 253,00 mensili o nella maggiore o minor somma che sarà determinata negli aggiornamenti annuali con decorrenza dal 1.6.2016 e con vittoria delle spese di lite. Sosteneva che, in adempimento della scrittura privata del 21.12.2016 aveva ricevuto dall'ex coniuge l'assegno di mantenimento mensile pari ad € 200,00 oltre ad € 3.000 annuali per le spese relative all'abitazione sino al 2.3.2018 allorquando, modificando le condizioni di separazione, era stato previsto il solo versamento della somma di € 200,00 a titolo di mantenimento, con conseguente reddito annuo pari ad e 2.400,00, di gran lunga inferiore alla somma di € 5.284,00 prevista per l'assegno sociale. Sosteneva altresì l'illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di ricostruzione della posizione reddituale per incompletezza della motivazione relativa alla mancanza di documentazione non altrimenti specificata ed il diritto all'assegno nella misura rivendicata non potendosi considerare reddito la somma corrisposta dall'ex coniuge per le spese vive dell'abitazione che, in ogni caso, non risultava nei documenti ufficiali che l'Inps avrebbe dovuto considerare ai fini della decisione.

Si costituiva tempestivamente l'Inps sostenendo l'irrelevanza del provvedimento del 22.5.2018



trattandosi di atto ricognitivo, in ogni caso legittimo e, nel merito, contestando la spettanza del diritto all'assegno sociale per la mancanza di stato di bisogno comprovata dalla mancata previsione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione consensuale e dalla rinuncia alla percezione della somma di € 3.000 pattuita nella scrittura privata del 21.12.2016, con conseguente disagio economico, di fatto, auto procurato e preordinando la mancanza di reddito idonea a determinare l'insorgenza del diritto all'assegno sociale.

La causa, di natura documentale, è così decisa previa concessione di note conclusive.

In via preliminare sono inammissibili le note depositate da parte ricorrente in data 18.4.2019 perché non autorizzate, essendo stato assegnato con ordinanza del 2.4.2019 soltanto termine a parte ricorrente per il deposito di documentazione attestante la conformità dell'indirizzo pec di notificazione a quello riportato in pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter D.L. 179/2012.

Ancora in via preliminare, è inammissibile la domanda di annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di ricostruzione reddituale emesso dall'Inps il 22.5.2018 (all. ric.), potendo il giudice ordinario soltanto disapplicare i provvedimenti amministrativi ex art. 5 L.A.C. 2248/1865, e considerando che oggetto del giudizio è l'accertamento della misura dell'assegno sociale spettante in relazione al reddito della ricorrente e non anche la legittimità dell'azione amministrativa.

Ciò detto, il ricorso è infondato e dev'essere respinto.

L'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dall'art. 3, commi 6 e 7, della legge n.335/1995, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1. gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale. Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza. Tali requisiti sono: a) compimento del 65. anno di età; b) cittadinanza italiana; c) residenza in Italia; d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato; e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge (condizione necessaria per fruire della prestazione), l'assegno viene erogato in un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.

Per quanto, più in particolare, concerne la determinazione del limite di reddito ostativo alla concessione dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335/1995, il secondo alinea dell'art. 3, comma 6, così recita: "*il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposta norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale*".

Sotto tale ultimo profilo, la Corte di Cassazione ha, in generale, affermato che: "*in ogni caso di tutela previdenziale rapportata al limite di reddito, ai fini della determinazione di questo deve essere presa in*



considerazione qualsiasi attuale disponibilità di redditi, sempre che essi non siano stati esclusi dalla legge". Rileva pertanto, secondo quanto espressamente previsto dalla norma in esame, oltre al reddito effettivamente percepito "di qualsiasi natura", anche quello "consequibile" nell'anno di riferimento, il cui onere probatorio incombe sull'interessato secondo il generale criterio di riparto desumibile dall'art. 2697 c.c. (si veda, sul punto, Cass. Sent. n. 23477/2010, "In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la spettanza dell'assegno sociale al richiedente, in quanto titolare di una attività artigiana che lasciava presumere la sussistenza di un reddito, ancorché di carattere indeterminato).

Ciò premesso, la natura sussidiaria dell'istituto impone dunque un accertamento serio e rigoroso del requisito reddituale. Come ha condivisibilmente ritenuto la Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 293/2008 e sentenza n. 596/2018 la nozione di reddito cui il legislatore ha fatto riferimento è notevolmente più ampia di quella del linguaggio corrente (secondo cui costituisce reddito soltanto il corrispettivo ricevuto per lo svolgimento di una determinata attività o per la prestazione di un servizio): se così non fosse, si dovrebbero ritenere escluse dal concetto di reddito tutte le prestazioni a carattere pensionistico o assistenziale, che sono invece sicuramente rilevanti ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 3, c. 6°, L.335/95, come è del resto confermato dal fatto che il legislatore ha sentito la necessità di escludere espressamente le pensioni, nella misura di un terzo. L'ampia formula usata dal legislatore (redditi di qualsiasi natura), e anche la non coincidenza con la nozione di reddito fiscale (dimostrata dal fatto che il l'art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l'assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno. Nello stesso senso Corte d'Appello di sentenza del 08.06.2017, Tribunale Bergamo sez. lav., 25/02/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 25/02/2019), n.101, nonché secondo Corte d'Appello di Napoli sentenza n. 1615/2019, sulla scorta di quanto precisato dalla Cassazione nella pronuncia n. 6570/2010 in cui, pur evidenziando il rilievo dei redditi effettivamente percepiti, era stata ritenuta incompatibile con la percezione dell'assegno sociale la mancata attivazione per la riscossione dell'assegno di mantenimento in caso di separazione legale o di assegno divorzile, occorrendo l'impossibilità di ottenerlo, aveva ritenuto: *"Qualora il soggetto che chiede l'assegno sociale risulti titolare di una posizione giuridica astrattamente idonea a produrre reddito, occorre dimostrare che ad essa non corrisponde alcuna concreta prospettiva di poterlo percepire"*, Così anche Corte d'Appello di Salerno sentenza n. 649/2019, Tribunale di Busto Arsizio n. 98/2019, Tribunale di Catanzaro n. 850/2017 Tribunale di Napoli 4294/2017 secondo cui: *"La scelta, da parte del coniuge più debole, di rinunciare all'assegno di mantenimento optando per una separazione consensuale senza obbligo di alimenti a carico dell'altro coniuge che sia titolare di un reddito (seppur minimo) mette in luce l'intento elusivo dei principi a sostegno dell'assegno sociale nonché una presunzione di possesso di altri redditi, ostativi all'accesso alla prestazione sociale"*.

Nel caso di specie, la parte ricorrente, che in sede di separazione consensuale aveva scelto di rinunciare all'assegno di mantenimento, come risulta dall'omessa previsione dello stesso nell'accordo del 18.9.2015, aveva poi pattuito con l'ex-coniuge il pagamento di un assegno mensile pari ad € 200,00, oltre alle *"spese correnti occorrenti per la gestione quotidiana che si concretizzano nella somma annua di circa 3.000 €"*, come si legge nell'istanza cartacea di assegno sociale sottoscritta sia dalla ricorrente che dall'ex coniuge Romanò Giuseppe del 21.12.2016 contenente la relativa scrittura privata fra le parti ed indirizzata all'Inps (all. 6 res.). Dalla predetta scrittura privata risulta che apparteneva al reddito conseguito dalla ricorrente a partire dal 2017 anche la somma annua pari ad € 3.000, in mancanza della prova che Romanò Giuseppe abbia provveduto soltanto al pagamento diretto delle spese riconducibili



all'uso dell'abitazione coniugale (come dedotto nelle note conclusive) anziché alla corresponsione di detta somma direttamente a favore della ricorrente, a titolo di rimborso spese, come invece si ritiene in ragione del tenore letterale della scrittura privata in questione in cui è espressamente previsto che *“Il signor Romanò corrisponde alla sua ex coniuge la somma di € 200,00 a far data dal settembre 2015 (..) facendosi altresì carico di tutte le spese correnti ed occorrenti per la normale gestione quotidiana che si concretizzano nella somma annuale di circa 3.000 (Enel Tari Acqua Condominio Assicurazione Casa etc.)”*, con la conseguenza che il farsi carico, in mancanza di altri elementi, deve ritenersi riconducibile alla corresponsione diretta della somma a favore della stessa, come anche dedotto in ricorso nella parte in cui è allegata l'impossibilità di considerare quale reddito della ricorrente *“quanto garantito dal signor Romanò per la gestione dell'immobile di sua proprietà (utenze e spese varie)”*. Peraltro, proprio in virtù dell'accezione ampia del reddito effettivamente percepito o percepibile indicato dalla norma si ritiene che anche l'erogazione indiretta, a titolo di rimborso spese, costituisca un reddito rilevante ex art. 3, co. 6 L. 335/1995, non rientrando le spese di godimento della casa di abitazione fra i redditi espressamente esclusi e considerando, dunque, il contro valore economico di detto godimento. In ogni caso, la percezione della predetta somma annuale di € 3.000 dimostra la possibilità per la ricorrente di conseguire detti redditi in sede di separazione e, dunque l'insussistenza dello stato di bisogno utile alla percezione dell'assegno nella misura integrale. Invero, in mancanza di elementi di segno contrario, è riconducibile ad una rinuncia della ricorrente la mancata pattuizione della corresponsione della predetta somma annuale a suo favore in sede di modifica delle condizioni di separazione del 2.3.2018 (all. 7 ric.), avendo la precedente scrittura privata del 21.12.2016 dimostrato la titolarità di una posizione giuridica astrattamente idonea a produrre detto reddito, in mancanza della prova di elementi di segno contrario, ostativi alla concreta prospettiva di poterlo effettivamente ottenere anche per l'anno 2018 e ciò a fronte dei redditi dell'ex coniuge riportati nell'estratto contributivo (all. 7 Inps.)

Le considerazioni sopra esposte si ritengono sufficienti a dimostrare il rigetto del ricorso, assorbite le ulteriori questioni non espressamente trattate.

Le spese di lite, liquidate secondo i parametri minimi ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia (cause di valore da € 5.200 ad € 26.000) e all'attività processuale, escluse le fasi di istruzione e decisione vanno poste a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta il ricorso;

Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 813,00, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre contributo unificato.

Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Crotone 20 ottobre 2020

Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri

